



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Società trasparenti ed erroneo pagamento dell'imposta della sanatoria

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

I **soggetti** che hanno applicato gli **Isa** per il periodo d'imposta 2023 e che hanno **aderito alla proposta concordataria per il biennio 2024-2025**, hanno la facoltà di aderire alla **sanatoria** introdotta dall'[articolo 2-quater D.L. 113/2024](#) e regolata dal provvedimento attuativo n. 403886/2024 per gli anni d'imposta **2018 – 2022**, sempreché per tali annualità:

- abbiano **applicato** gli **Isa**;
- pur essendo stati interessati da una **causa di esclusione** Isa collegata all'emergenza **Covid-19** negli anni **2020, 2021 e 2022**;
- pur avendo dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività**, individuata con il **codice 4** del modello **Redditi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023**.

L'opzione per l'adozione della sanatoria è **esercitata**, per ogni annualità del quinquennio interessato, mediante presentazione del **modello F24** relativo al **versamento** della **prima** (rata mensile di massimo 24 rate) o **unica rata** delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo **"Anno di riferimento"** della specifica annualità indicando il numero complessivo delle rate, tramite i **codici tributo appositamente istituiti** con la [risoluzione n. 50/E/2017](#).

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di **tutte le rate**. Il **pagamento tardivo** di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva **non** comporta la **decadenza** dal beneficio della rateazione.

La sanatoria **non si perfeziona** se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è **successivo** alla notifica di:

- **processi verbali di constatazione**;
- **schemi di atto** di accertamento;
- **atti di recupero** di **crediti inesistenti**.



L'opzione per l'adozione della sanatoria deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il prossimo 31.3.2025.**

Con particolare riguardo alle **società e associazioni trasparenti**, di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché alle **società di capitali in regime di trasparenza ex [articoli 115 e 116 Tuir](#)**, l'opzione per l'adesione alla sanatoria è esercitata con la presentazione di **tutti i modelli F24** di versamento della prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'**Irap** da parte della **società o associazione**;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

L'efficacia della sanatoria, quindi, dipende dal **corretto e tempestivo versamento** non solo della società o associazione, ma anche dei **singoli soci o associati**. Pare, dunque, che l'**omesso versamento** da parte anche solo di **un socio** possa **vanificare** il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, quanto per gli altri soci o associati.

Un tale meccanismo, evidentemente, può creare diverse **distorsioni**. Basti solo pensare al caso di **modifica della compagine sociale** nel corso del 2025. Ma ora il tema più caldo riguarda senz'altro i **contribuenti che hanno provveduto a perfezionare la sanatoria**, con l'invio del modello F24 di pagamento, prima della pubblicazione del provvedimento n. 403886/2024 attuativo della disciplina, **a nome della sola società o associazione** con **codice tributo 4075**. Per questi soggetti, infatti, si pone il dubbio circa l'efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un **soggetto diverso rispetto al singolo socio o associato**.

Certamente, **è auspicabile un ulteriore intervento dell'Agenzia delle entrate** volto a chiarire in modo inequivocabile che, anche in questo caso, la sanatoria possa comunque **considerarsi perfezionata**.

Tuttavia, nelle more di una (eventuale) presa di una posizione in tal senso, soprattutto per i contribuenti già raggiunti, ad esempio, da un **invito** dell'Agenzia delle entrate finalizzato all'analisi della posizione fiscale, **a cui potrebbe essere notificato da un momento all'altro lo schema d'atto**, potrebbe essere opportuno provvedere il prima possibile a **nuovo versamento** delle imposte sostitutive delle **imposte sui redditi e delle relative addizionali**, questa volta, **a nome dei soci o associati**.

Il giocare d'anticipo **blinderebbe l'efficacia della sanatoria**.